



TRIBUNALE DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5715/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 26.5.2026

TRA

Parte_1 (c.f.: *P.IVA_1*), in persona dell'amministratore p.t. elett.te domiciliato in Napoli alla via Santa Maria della Libera 13 presso lo studio degli Avvocati Bruno Spagna Musso (CF *C.F._1*) e Cesare Zumpano (CF *C.F._2*) che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in calce all'atto di citazione

- ATTORE

E

Controparte_1 (c.f.: *P.IVA_2*), in persona dell'amministratore p.t. elett.te dom.to in VIA SAVERIO BALDACCHINI, 11 80133 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. ANNUNZIATA AGNELLO, (c.f.: *C.F._3*), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti

- CONVENUTO

E

Controparte_2

[...] , in persona dell'amministratore p.t. (c.f. *P.IVA_3*), elett.te domiciliato in Napoli alla via Gabriele Jannelli n. 186 presso lo studio dell'avv. Fabiana Attardo (C.F. *C.F._4*) che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione

- TERZO CHIAMATO IN CAUSA

E

Controparte_3 (c.f. *C.F._5*), *Controparte_4* (c.f. *C.F._6*), *CP_5* (CF *C.F._7*), *CP_6* [...] (CF *C.F._8* ; *Parte_2* (CF *C.F._9*); *Parte_3* (CF *C.F._10* ; *Parte_4* (CF *C.F._11*); *Parte_5* (CF *C.F._12*); *Parte_6* (CF *C.F._13* ; *Parte_7* (CF *C.F._14*); *Parte_8* CF *C.F._15* ; **ZUMPAÑO CESARE** (anche quale procuratore di se stesso: CF *C.F._2* ; *Pt_9* [...] (CF *C.F._16*) elett.te dom.ti in Napoli alla via Santa Maria della Libera 13 presso lo studio degli Avv. BRUNO SPAGNA MUSSO (c.f. *C.F._1*) e CESARE ZUMPAÑO (c.f. *C.F._2* , che li rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in atti

-INTERVENUTI

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza non definitiva n. 364/2026 depositata in data 10.1.2026 è stata:

- Accolta la domanda attorea e, per l'effetto, è stata costituita la servitù coattiva di scarico fognario a favore del Controparte_7 a carico del Controparte_2 Controparte_2 conformemente al percorso indicato nella relazione del C.T.U. quale "Soluzione A2", riportato nella relazione peritale a firma del ctu Ing. Persona_1 dell'8.12.2021 a pag. 13: pozzetto iniziale (da realizzare) posto nel corridoio tra i box interrati del Condominio di Parte_1 31/E fino al pozzetto indicato con B (posto nel Condominio di Controparte_2 isolati 16/21 CP_2) capofogna secondo tratto;
 - La competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari è stata autorizzata ad eseguire le relative annotazioni, con esonero da responsabilità e con onere di esecuzione a carico della parte più diligente.
2. Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per procedere alla quantificazione dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 c.c., conferendo al ctu già nominato, ing. Persona_1, il seguente quesito: *"accerti il ctu, alla luce della zona in cui si trovano gli immobili e delle condizioni in cui gli stessi versano allo stato attuale, l'indennità conseguente al passaggio coattivo in proporzione del danno cagionato al fondo servente nonché, in base ai parametri indicati dall'art. 1038 c.c. (Indennità = Valore del terreno asservito + (Tributi/r) + danni) il valore della zona interessata dal passaggio, specificando se il fondo servente verrà occupato con opere stabili sopra o sotto il suolo. Indichi, altresì, il valore percentuale della presumibile entità dell'apporto/scarico proveniente dal fondo dominante"*.
 3. Depositata l'integrazione richiesta al ctu, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 26.5.2026.

Il ctu, a pag. 6 dell'elaborato depositato in data 8.5.2026, ha precisato di aver tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti in merito alla prima parte del quesito e riportato come segue:

Preg.mo Ing. Migliaccio,

I sottoscritti, avv. Fabiana Attardo, per Cond. Parco Gemito, via Altamura 20 e avv.ti Cesare Zumpano e Bruno Spagna Musso, per Cond. Via S Giacomo dei Capri 31/E, in riferimento al supplemento di CTU disposto dal On.le Magistrato per il procedimento in oggetto, dichiarano che tra le parti sopra indicate è stato raggiunto un accordo relativamente all'importo per l'indennità relativa alla creazione della servitù fognaria disposta dal Tribunale di Napoli, Dott.ssa Diana, con sentenza n. 364/2026 per la somma "una tantum" di €. 3.000,00 (tremila/00).

Si richiede pertanto che il CTU tenga conto dell'intervenuto accordo, precisando che l'importo che il Condominio via S. Giacomo dei Capri verserà al Cond. Parco Gemito via Altamura 20 è relativo alla sola indennità per la costituzione della servitù rimanendo escluse le spese relative all'intervento e al successivo ripristino dello stato dei luoghi del manto stradale a seguito delle opere che saranno realizzate, provvedendo a completare i quesiti aggiuntivi posti dal Giudice.

Pertanto, l'indennità da corrispondere al proprietario del fondo servente è pari ad euro 3.000,00.

Giova rilevare, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'indennità per la costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, da determinarsi con riferimento alle condizioni ed al valore del fondo al momento dell'imposizione della servitù medesima, integra un credito pecuniario e, pertanto, a partire da quella data, non è suscettibile di rivalutazione automatica in dipendenza della sopravvenuta inflazione, potendo questa ultima essere fatta valere dal creditore - e non è il caso in oggetto - solo quale ragione di maggiore danno, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c. (Cass. Civ. n. 8334/1998; Cass. Civ., n. 4892/1992).

4. In merito al valore percentuale della presumibile entità dell'apporto/scarico proveniente da fondo dominante che si immetterà nella fognatura del CP_2 [...] nel tratto individuato nella sentenza n. 364/2026, il ctu ha individuato tale valore nella percentuale dell' 8,79% .

Le considerazioni del CTU vanno condivise.

Il consulente, infatti, mediante un percorso logico e matematico immune da vizi e logicamente argomentato, ha provveduto a calcolare tale valore tenendo conto del

rapporto tra la massima portata di scarico – pari a 5,4 litri/secondo - che si immetterà nel tratto di collettore fognario oggetto di servitù coattiva; e la massima portata di scarico delle tre immissioni nel tratto di collettore fognario oggetto di servitù coattiva pari a circa 61,4 litri al secondo. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 52.000,00 applicabile in ragione della domanda così come accolta - liquidando le stesse secondo valori medi stante l'assenza di attività difensiva complessa - per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore degli Avv.ti Viviana Corda e Luciano Corda, dichiaratisi antistatari.

5. Occorre, infine, procedere alla regolamentazione delle spese di lite.

Come è noto, il principio della soccombenza è previsto dall'art. 91 c.p.c. quale criterio di regolamentazione delle spese di lite: la regola della soccombenza quale tecnica per il riparto delle spese del giudizio concorre a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

La condanna alle spese del soccombente risponde, infatti, all'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per veder riconosciuto un proprio diritto.

Il soccombente deve individuarsi facendo ricorso al principio di causalità, per cui obbligata a rimborsare le spese processuali è la parte che, con il comportamento tenuto fuori dal processo ovvero dandovi inizio o resistendo con modi e forme non previste dal diritto abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo protrarsi (Cass. Civ. n. 5842/2015; Cass. Civ. n. 373/2015).

E' pacifico che, nel caso in esame, non ricorra l'ipotesi della soccombenza reciproca né quella dei mutamenti giurisprudenziali, per cui le spese nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta e tra parte attrice e il Condominio terzo chiamato in causa vanno poste, rispettivamente, a carico di parte convenuta e del terzo chiamato in causa.

Analogamente le spese tra le parti intervenute e parte convenuta e tra parte attrice e il Parte_1 terzo chiamato in causa vanno poste, rispettivamente, a carico di parte convenuta e del terzo chiamato in causa.

6. Va rilevato che sia parte attrice che gli interventori risultano assistiti dagli stessi difensori, Avv Bruno Spagna Musso e Avv. Cesare Zumpano.

Nel caso di assistenza e difesa di più parti, l'art. 4, comma 2, del decreto n. 55/2014 sui parametri, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, statuisce espressamente che: *"Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta"*.

L'aumento rientra nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non è denunciabile in sede di legittimità, se motivato (Cass. 26 agosto 2015 n. 17147).

È demandato, quindi, al potere discrezionale del giudice di merito stabilire, di volta in volta, l'aumento dell'unico onorario, in caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, ed anche ove, trattandosi di più processi distinti, sia mancato un provvedimento di riunione (Cass. 31 agosto 2018 n.21495; Cass. 2 settembre 2009 n. 19089).

Nel caso in esame, i soggetti difesi oltre al condominio attore sono 13, tra cui figura, quale parte, uno dei difensori.

Alla luce del numero delle parti assistite e dell'attività in concreto svolta si ritiene che l'aumento possa essere determinato nella misura del 50%.

7. Il valore della controversia è stato determinato nell'atto introduttivo entro € 5.200,00.

In mancanza di nota spese presentata dai difensori, le uniche spese vive documentate risultano quelle relative al pagamento del contributo unificato.

Il compenso viene liquidato applicando i parametri di legge nella misura massima, stante la pluralità e la complessità delle questioni esaminate, per cui a favore del

Controparte_7

e a carico del [...]

Controparte_2

va riconosciuto il compenso di euro 3.830,00 oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione agli Avv Bruno Spagna Musso e Avv. Cesare Zumpano, dichiaratisi antistatari nell'atto di citazione.

Per gli stessi motivi, a favore del Controparte_7 e a carico del Controparte_1 va riconosciuto il compenso di euro 3.830,00 oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione agli Avv Bruno Spagna Musso e Avv. Cesare Zumpano, dichiaratisi antistatari nell'atto di citazione.

Il compenso spettante agli interventori Controparte_3 Controparte_4 , CP_5 [...], Controparte_6 , Parte_2 , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...], Parte_6 Parte_7 Parte_8 , Cesare Zumpano e Parte_10 a carico del Controparte_2 [...] Controparte_2 viene determinato in ragione dell'importo pari al 50% di quello già liquidato a favore del Condominio, ossia in euro 1.915,00 oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge.

Il compenso spettante agli interventori Controparte_3 Controparte_4 , CP_5 [...], Controparte_6 , Parte_2 , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...], Parte_6 Parte_7 Parte_8 , Cesare Zumpano e Parte_9 e a carico del Controparte_1 [...] viene determinato in ragione dell'importo pari al 50% di quello già liquidato a favore del Parte_1 , ossia in euro 1.915,00 oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge.

Per quanto concerne i rapporti tra il Parte_1 Controparte_1 e il Controparte_2 , alla luce dell'esito

complessivo del giudizio e delle posizioni assunte da entrambe le parti nel corso dello stesso, si ravvisano gravi e giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

Va posto a carico dei convenuti soccombenti (*Controparte_1* [...] e il *Controparte_2* isolati 16/21 *CP_2*) in solido tra loro anche il pagamento dei compensi al CTU, così come liquidati con separati decreti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli- Sesta Sezione Civile- nella persona della dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. Determina in euro 3.000,00 l'indennità da corrispondere a carico del [...] *Controparte_7* a favore del proprietario del fondo servente *Controparte_2* ;
2. Determina il valore percentuale dell'apporto/scarico proveniente dal fondo dominante che si immetterà nella fognatura del *CP_2* nel tratto individuato nella sentenza n. 364/2026, nella misura dell' 8,79% e, per l'effetto, autorizza la competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari ad eseguire la relativa annotazione, con esonero da responsabilità e con onere di esecuzione a carico della parte più diligente;
3. Condanna il *CP_7* *Controparte_2* al pagamento delle spese di lite in favore del *Controparte_7* [...], che liquida in euro 100,00 per spese vive ed euro 3.830,00 oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli Avv Bruno Spagna Musso e Avv. Cesare Zumpano, dichiaratisi antistatari nell'atto di citazione;
4. Condanna il *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite in favore del *Controparte_7* , che liquida in euro 100,00 per spese vive ed euro 3.830,00 oltre rimborso del 15%, iva e cpa come

per legge, con attribuzione agli Avv Bruno Spagna Musso e Avv. Cesare Zumpano, dichiaratisi antistatari nell'atto di citazione;

5. Condanna il *Controparte_2* al pagamento delle spese di lite in favore delle parti intervenute Basile *CP_3* *Controparte_4*, *CP_5*, *Controparte_6*, *Parte_2*, *Parte_3*, *Pt_4* [...], *Parte_5*, *Parte_6*, *Parte_7*, *Parte_8*, Cesare Zumpano e *Parte_9*, che liquida in complessivi euro 1.915,00 oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge;

6. Condanna il *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite in favore delle parti intervenute *Controparte_3*, *Controparte_4*, *CP_5* [...], *Controparte_6*, *Parte_2*, *Parte_3*, *Parte_4*, *Parte_5* [...], *Parte_6*, *Parte_7*, *Parte_8*, Cesare Zumpano e *Parte_9*, che liquida in complessivi euro 1.915,00 oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge;

7. Compensa le spese di lite tra il *Controparte_1* e il *Controparte_2* isolati 16/21 *CP_2* ;

8. Pone le spese di ctu a carico delle due parti soccombenti, [...] *Controparte_1* e il *Controparte_2* [...], in solido tra loro.

Così deciso, in Napoli, in data 24/06/2026

Il Giudice
Dr.ssa Anna Maria Diana